



Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 8 del 23-04-2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di Aprile, alle ore 16:15, presso la sala delle Adunanze Consiliari dell'Ente, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	MENICACCI FABIO	Presente	7	MASTROROSATO MONICA	Presente
2	PERUGINI LUCIANO	Presente	8	LAMPA DANIELE	Presente
3	CAMILLI ROBERTO	Presente	9	FANTI OTELLO	Presente
4	CHIANI RACHELE	Presente	10	ALIBRANDI SANTE	Presente
5	MICCI MARIA ROSARIA	Assente	11	ANNESI MAURIZIO	Assente
6	NICOLAMME PIERO	Presente	12	TARANTINO DOMENICO	Assente
			13	VIGLIANISI VITO	Assente

PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4

Presiede la riunione il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SIG. DANIELE LAMPA.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il SEGRETARIO DOTT. SIMONE LODOVISI.

I consiglieri CHIANI RACHELE e MASTROROSATO MONICA partecipano in teleconferenza.

Constatato che il numero degli intervenuti assicura la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Presenta Fanti discutendo insieme sia il presente punto che quello successivo, profondamente collegato a questo e ricordando le particolarità della nuova disciplina.

Alibrandi chiede informazioni sulle possibili riduzioni ed usi gratuiti di spazi pubblici per le attività con la disciplina COVID.

Il Sindaco si dice già pronto ad emettere un'ordinanza per la messa a disposizione di spazi pubblici alle attività.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D.lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;
- l'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale, prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- *le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- *l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- *i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i*

comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

- *la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- *le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- *per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- *le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, ai sensi del D.lgs. 507/93 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/04/1994 e ss.mm.ii;
- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni – IP e DPA -, ai sensi del D.lgs. 507/93 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 29/06/1994 e ss.mm.ii;
- Delibera di C.C. n. 38 del 29/04/1994 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, modificata con deliberazione della G.C. n. 10 del 15/02/2019;
- Delibera di G.C. n. 142 del 17/02/1994 di approvazione delle Tariffe per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni ICP/DPA, modificata con deliberazione della G.C. n. 11 del 15/02/2019;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale *“Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”* costituito da nr. 75 articoli;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del Canone Unico Patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per l'esercizio 2021;
- l'art. 30 comma 4 del D.L. n. 41 del 22/03/2021 che proroga ulteriormente al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto comunale;

DATO ATTO che il presente argomento è stato sottoposto all'esame della competente commissione consiliare, nella seduta del 22/04/2021;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espressi dai Responsabili delle Aree 1[^] e 2[^], e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area 2[^] Finanziaria e Tributi;

Con votazione espressa nei modi di legge, dal seguente risultato:

- 8 Favorevoli
- 1 Astenuto (Alibrandi)

DELIBERA

Per le ragioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

- di approvare il *Regolamento per l'Applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, composto di n. 75 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
- di disporre che i regolamenti e delibere tariffarie delle entrate sostituite, di seguito indicati, restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche – TOSAP - ai sensi del D.lgs. 507/93 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36/1994 e successive modificazioni;
 - Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni – IP e DPA -, ai sensi del D.Lgs. 507/93 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 70/1994;
 - Delibera di C.C. n. 38/1994 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche, modificate con deliberazione di G.C. n. 10 del 15/02/2019;
 - Delibera di G.C. n. 142 del 17/02/1994 di approvazione delle Tariffe per l'Applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni ICP/DPA per l'anno 1994, modificate con deliberazione di G.C. n. 11 del 15/02/2019;
- di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

- di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2021, ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

IN PROSIEGUO

Con separata votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente risultato:

- 8 Favorevoli
- 1 Astenuto (Alibrandi)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Soriano nel Cimino, 23-04-2021

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SIG. DANIELE LAMPA

IL SEGRETARIO
DOTT. SIMONE LODOVISI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
LUCIANO PERUGINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267 e ss.mm.ii. certifica che la presente deliberazione:

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000;

| | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-Line, a norma dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

Soriano nel Cimino, 23-04-2021

IL SEGRETARIO
DOTT. SIMONE LODOVISI

Documento informatico, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale, approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.